



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 625 / 2026

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE PER LA
PROTEZIONE CIVILE VAL D'ARDA E CENTRALE DI SOCCORSO ALLA
POPOLAZIONE - CUP E13D20000220004 - CIG B28A22F8ED -
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 23/04/2024 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo all'intervento denominato REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE VAL D'ARDA E CENTRALE DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE - CUP E13D20000220004, concludente nella spesa complessiva di € 703.000,00;
- con determinazione n. 1084 del 18/12/2025 i lavori sono stati affidati, nell'interesse dell'Ente ed ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, a seguito di risoluzione contrattuale con il primo aggiudicatario, alla ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Firenze n. 27 - 81020 San Nicola la Strada (CE) Cod. Fiscale e P.IVA 04245020617, dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE VAL D'ARDA E CENTRALE DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (ribasso del 18,368%), sub-impegnando, tra l'altro, la somma di € 528.332,64 relativa al subentro nei lavori come segue:
 - al cap. 3505 alla voce "Utilizzo Contributo Regione Emilia Romagna Sede Protezione Civile e Pronto Soccorso (E 4030)" € 292.792,24 ora RP n. 722/2025 sub. 268/2025 e Riacc. 803/2026 sub. 96/2026;
 - al cap. 4855 alla voce "Costruzione Sede protezione Civile – A-A" € 100.000,00 ora Riacc. n. 821/2026 sub. 110/2026 e € 135.540,40 ora Riacc. n. 822/2026 sub. 112/2026;
- ai sensi della normativa vigente, l'impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti previsti dalla normativa, e le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OG11 e OS13 al 100%.

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto e sottoscritto in data 19/01/2026;

VISTA la domanda, assunta al Prot. n. 27216 del 03/08/2026, con la quale la ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicataria dei lavori, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento in subappalto delle prestazioni ascrivibili alla Cat. OG1, per un importo complessivo di € 22.000,003 (ventiduemila), comprensivo dei costi per la sicurezza e per la manodopera, alla ditta H.M. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in ROMA (RM) VIA APPIA NUOVA 868 CAP 00178 Codice Fiscale/Partita IVA 17739001000;

RILEVATO che, il comma 4 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede: "I soggetti affidatari di contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare";

APPURATO che la ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L. aggiudicatario dei lavori, ha presentato, unitamente alla richiesta sopra richiamata, tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione, tra cui:

- copia del contratto di subappalto sottoscritto in data 31/07/2026 tra l'appaltatore e il subappaltatore dove si rilevano i lavori oggetto di subappalto e il relativo importo dando atto che il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla data della fattura del subappaltatore, oltre alla definizione dei rapporti fra le parti, il tempo utile per l'esecuzione, l'impegno della ditta ad eseguire il subappalto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m., da parte del subappaltatore;
- dichiarazioni tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- dichiarazioni di insussistenza di forme di controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, tra la ditta stessa e la subappaltatrice;
- Piano operativo di sicurezza (POS);

DATO ATTO che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

ESPERITI con esito positivo i controlli sulle dichiarazioni rese dal subappaltatore;

RITENUTO opportuno:

- procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta visto che sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. per la legittimità del ricorso al subappalto;
- disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e come esplicitato nel contratto di subappalto, il pagamento al subappaltatore che il pagamento al subappaltatore verrà

corrisposto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla data della fattura del subappaltatore;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;

RICHIAMATE:

- 1) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- 2) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- 3) la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 18 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2026/2028, con cui si assegnavano a questo settore gli obiettivi finanziari di gestione di competenza, di cassa e di residuo;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE**, per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- la ditta MASTROIANNI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Firenze n. 27 - 81020 San Nicola la Strada (CE) Cod. Fiscale e P.IVA 04245020617, subentrata nel contratto dei lavori, all'affidamento in subappalto delle prestazioni ascrivibili alla Cat. OG1, per un importo complessivo di € 22.000,003 (ventiduemila), comprensivo dei costi per la sicurezza e per la manodopera, alla ditta H.M. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in ROMA (RM) VIA APPIA NUOVA 868 CAP 00178 Codice Fiscale/Partita IVA 17739001000;

2. **DI PRECISARE** che:

- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e come esplicitato nel contratto di subappalto, il pagamento al subappaltatore che il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla data della fattura del subappaltatore;
- dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m, e che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice dovranno trasmettere a questa amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (comma 9);
- a termini di capitolato e ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla ditta appaltatrice che risponderà dell'operato del subappaltatore all'Ente;
- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il

contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

3. DI DISPORRE:

- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alla ditta subappaltatrice senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del D.Lgs. 36/2024, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti;
- che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nome della ditta subappaltatrice;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'appaltatore, al subappaltatore nonché al direttore lavori e coordinatore della sicurezza per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;

5. DI DARE ATTO di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti (del.G.C. n. 178 del 19/12/2023) nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2026-2028 (Delibera G.C. n. 44 del 30/03/2026). Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed altresì che lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000;

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Fiorenzuola d'Arda, lì 06/08/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TRENTO ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)